

Art. 35.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastati, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento della Cassa anzidetta, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti alla Cassa in garanzia delle operazioni di anticipazioni, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dalla Direzione della Cassa.

All'articolo 35 l'onorevole Mendaja propone il seguente emendamento:

Dopo la parola: valore aggiungere: di costo.

MENDAJA. Il mio emendamento si riferisce al valore del chinino, da distribuirsi ai comuni infestati dalla malaria in Basilicata. E poichè l'articolo 35 del disegno di legge è divenuto 37 nel testo concordato fra il Ministero e la Commissione, così l'emendamento dovrà discutersi quando arriveremo all'articolo 37.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito l'articolo 35.

(È approvato).

Art. 36.

Salvo il disposto dell'articolo 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dell'articolo 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100, pel credito agrario in Sicilia.

(È approvato).

Art. 37.

Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente, prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di lire 40,000, la qual somma verrà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

A questo articolo 37 ci sarebbe l'emendamento dell'onorevole Mendaja, che rileggo:

« *Dopo la parola valore, aggiungere: di costo.* »

Ha facoltà di parlare, onorevole Mendaja.

MENDAJA. La metamorfosi subita da questo articolo nelle varie edizioni del disegno di legge mi ha indotto a proporre questo emendamento, che potrebbe non avere importanza, qualora l'onorevole mi-

nistro Lacava dichiarasse netto il suo pensiero, che mi auguro s'incontri con il mio.

Gli onorevoli colleghi avranno notato che nel disegno di legge presentato dal Ministero fu detto all'articolo 35 che si sarebbero distribuiti gratuitamente ai comuni di Basilicata infestati dalla malaria prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di lire 25 mila.

La Commissione aumentò la cifra a lire 40 mila, ma soppresse le parole « di vendita » e disse: fino alla concorrenza del valore di lire 40 mila.

Ora io domando all'onorevole Lacava di voler spiegare chiaramente il concetto, cui s'ispira questa disposizione, e mi auguro ch'egli accetti la mia più larga interpretazione, quella cioè che siano calcolati al valore di costo i prodotti chinacei da distribuirsi ai comuni malarici, i quali ne avranno così una maggior quantità.

Lo Stato non deve speculare o trar guadagno dal chinino che offre alla Basilicata, e prego il ministro di accettare il mio emendamento.

In ogni caso, però, va eliminato il dubbio se il valore sia quello di vendita ai comuni, cui già si concede al prezzo ridotto di lire 60 o meno al chilogramma, ovvero sia il valore di vendita ai privati, che lo comprano in ragione di lire 120 per ogni chilogramma.

Io credo che, nella peggiore ipotesi, e quando lievissima sia la differenza tra il valore di costo e quello di vendita ai comuni, debbasi calcolare il chinino al prezzo di favore al quale si concede oggi agli enti morali, e non mai al prezzo di vendita al pubblico.

Attenderò, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'onorevole Lacava.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Veda, onorevole Mendaja: la somministrazione fino alle lire 40,000 è gratuita. Io non posso ammettere che la quantità di chinino da somministrare gratuitamente, sino a concorrenza di lire 40,000, debba essere determinata tenendosi conto del *prezzo di costo*, che è assai variabile e non si può sempre determinare con rigorosa precisione. Nell'articolo 35 si parla di *valore*, e si deve intendere *valore a tariffa ridotta*, quella che si fa pagare ai comuni e a tutti gli enti i quali hanno questo beneficio.

MENDAJA. Dopo le dichiarazioni del ministro, che cioè la *parola valore* dell'ar-